

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 88/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° dicembre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1976, con il quale la Cassa Nazionale del Notariato è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi della Cassa suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1999; nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per gli esercizi dal 1994 al 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa Nazionale del Notariato l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa stessa.

ESTENSORE

Raffaele Squitieri

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 13 dicembre 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott.ssa Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO
ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA
DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
PER GLI ESERCIZI 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
-----------------------	-------------	----

Parte prima

Ordinamento. Organizzazione. Attività istituzionale

1. – Ordinamento. Organi	»	14
2. – Personale	»	18
2.1. – Fondo integrativo di Previdenza	»	21
3. – Prestazioni istituzionali	»	23
3.1. – Gli iscritti. Le entrate contributive	»	26
3.2. – Le prestazioni previdenziali	»	29
3.3. – L'attività di « mutua assistenza »	»	33

Parte seconda

Le risultanze finanziarie. Economiche. Patrimoniali

1. – Le previsioni del decreto legislativo n. 509 del 1994	»	35
1.1. – Il bilancio tecnico	»	36
1.2. – La riserva legale	»	39

2. – L'impostazione dei bilanci	Pag.	40
2.1. – La certificazione ed i controlli dei bilanci	»	42
3. – Le risultanze contabili del periodo considerato	»	43
3.1. – Le risultanze dei consuntivi 1994 e 1995	»	43
3.2. – Le risultanze dei consuntivi 1996 - 1997 - 1998 - 1999	»	51

Considerazioni di sintesi e conclusive

1. – Sintesi delle principali e generali risultanze contabili del periodo	»	73
2. – Conclusioni	»	81

Premessa

La gestione della Cassa del Notariato ha formato oggetto di referti al Parlamento sino all'esercizio 1993⁽¹⁾.

Con la presente relazione si riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa per gli esercizi dal 1994 al 1999.

Si rammenta al riguardo che, in applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n°509, la Cassa è divenuta, con effetto dall'1 gennaio 1995, associazione di diritto privato.

Ai sensi dell'articolo 3, 5° comma di tale decreto legislativo, la Cassa resta assoggettata, sia pure limitatamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie, al controllo della Corte dei Conti. Controllo, che viene, in atto, reso, oltre che sulla base della norma ora richiamata, in applicazione delle generali previsioni delle leggi n°259 del 21 marzo 1958 e n°20 del 14 gennaio 1994. Ciò in quanto, come dalla Corte già osservato⁽²⁾, se l'avvenuta trasformazione dell'Ente in struttura associativa privata non può risultare influente riguardo ai modi e ai contenuti del controllo, deve tuttavia considerarsi che il tipo di controllo indicato dall'articolo 3, 5° comma del decreto legislativo n°509/1994 si colloca nel sistema radicalmente innovato che caratterizza ormai il collegamento funzionale tra la Corte e le pubbliche Amministrazioni. In effetti, i nuovi fondamenti del controllo della Corte privilegiano come oggetto la gestione e ne individuano e circoscrivono l'area di applicazione in termini di pubblicità sostanziale; pertanto, l'esame della gestione della Cassa del Notariato come associazione si inserisce nel generale contesto del controllo sulla gestione concernente tutte le pubbliche Amministrazioni.

Quanto sopra consente anche di comprendere la sostanziale unicità del presente referto che, per il primo esercizio considerato, riguarda la gestione di un Ente previdenziale avente la personalità giuridica di diritto pubblico e, per i restanti, quella di un ente privatizzato.

⁽¹⁾ - Cfr: Atti Parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati Doc. XV n°67.

⁽²⁾ - V. Relazione sulla Cassa geometri per gli esercizi 1992/1996 e sull'ENPAM per gli esercizi 1994/1995.

PARTE PRIMA

Ordinamento. Organizzazione. Attività istituzionale.

1) Ordinamento. Organi

Dell'ordinamento e dell'organizzazione della Cassa anteriormente alla privatizzazione della stessa si è esaustivamente ed in dettaglio riferito nel precedente referto, che contiene anche ampi cenni alla fase di trasformazione.

Basti, pertanto, in questa sede riferire che la Cassa è stata istituita, con R.D.L. 9 novembre 1919 n°2239, quale associazione nazionale obbligatoria, con il fine di erogare assegni integrativi ai notai titolari di sedi disagiate e nelle quali l'esercizio della professione non assicurava sufficienti proventi. Le disponibilità eccedenti tali interventi integrativi venivano versate annualmente in una cassa pensioni – istituita nel 1924 – a favore dei notai cessati dalla professione e delle loro famiglie. La pensione, secondo un criterio mutualistico, veniva ragguagliata, prescindendo dai contributi versati dai singoli iscritti, alla durata dell'esercizio professionale.

Le disposizioni specifiche che regolavano la Cassa furono raccolte in testi unici del 1948, del 1955 e del 1991 (quest'ultimo approvato con D.P.R. n°317), mentre la normativa generale applicata alla stessa – tabellata tra gli Enti previdenziali obbligatori di notevole rilievo – fu, dal 1970, quella recata dalla legge n°70 e dal regolamento n°696/1979.

La Cassa, fino al 1991, finanziava interamente il Consiglio nazionale del Notariato ed i componenti della Commissione amministratrice della stessa erano eletti dal Consiglio nazionale nel proprio seno.

Con la legge n°220 del 27 giugno 1991, fu eliminata l'anomalia della commistione tra i due organismi – più volte sottolineata dalla Corte – e sancita la netta distinzione tra l'organizzazione e la gestione degli stessi⁽³⁾.

Intervenuto il D.L.vo n°509/1994, la Cassa, con deliberazione del 9 novembre

(3) - La legge n°220 ha anche previsto nuovi compiti per la Cassa, quali quelli della concessione di mutui ai notai per l'acquisto della sede e della abitazione e dell'erogazione di contributi ai Consigli notarili per le locazioni delle sedi.

1994, si è trasformata in persona giuridica privata regolata dalle previsioni di un proprio Statuto e di propri regolamenti (approvati con decreto interministeriale del 22 settembre 1995)⁽⁴⁾, mantenendo sostanzialmente immutati gli originari compiti previdenziali ed assistenziali.

Con la privatizzazione, la gestione è stata notevolmente semplificata, grazie anche all'adozione di moduli privatistici idonei a privilegiare le funzioni operative, al conseguente snellimento delle varie procedure, ed al passaggio da una contabilità pubblica a quella delle persone giuridiche di diritto privato.

La privatizzazione ha comportato, altresì, la radicale trasformazione degli organi della Cassa⁽⁵⁾, che sono, attualmente, i seguenti⁽⁶⁾:

- l'Assemblea plenaria, composta da tutti gli associati, che elegge i componenti dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei rappresentanti, composta dagli eletti tra gli associati di ognuna delle zone elettorali indicate dallo Statuto (che durano in carica tre anni); ad essa sono demandate le modificazioni dello Statuto ed il parere su quelle dei Regolamenti; l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto dell'anno precedente⁽⁷⁾ e del bilancio tecnico; la determinazione della misura dei compensi dei componenti dei vari organi collegiali; l'elezione di due membri del Collegio sindacale;
- il Consiglio di Amministrazione, composto da 18 membri eletti (e tre notai cooptati tra quelli in pensione), che durano in carica tre anni; il C.A. delibera, tra l'altro, sul bilancio preventivo, sul rendiconto annuale e sul bilancio tecnico (predisposti dal Comitato Esecutivo ed approvati, come visto, dall'Assemblea dei rappresentanti), sulle modificazioni dei regolamenti concernenti la previdenza e

(4) - E modificati con delibere dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 1996 e del 31 gennaio 1997, approvate con d.i. del 9 settembre 1997.

(5) - I quali, sulla base della legge 220/1991, erano: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

(6) - Sulla base delle previsioni degli articoli dall'11 al 26 dello Statuto.

(7) - Rispettivamente, entro il dicembre dell'anno precedente ed il giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

l'assistenza e sulle variazioni della misura delle contribuzioni (previo il parere dell'Assemblea dei Rappresentanti); nomina il Direttore generale ed i dirigenti con contratto a tempo determinato; fissa la misura dei compensi ai membri dell'Assemblea dei Rappresentanti;

- il Presidente, eletto (con il Vice Presidente), tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata di questo, ha la rappresentanza della Cassa; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da quattro membri eletti, nel proprio seno, dal Consiglio di Amministrazione, predispone i bilanci ed i rendiconti; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; adotta i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e quelli da questo delegatigli;
- il Collegio dei Sindaci, composto da cinque membri⁽⁸⁾.

Gli organi della Cassa restano in carica sino all'insediamento dei nuovi.

Nella seduta del 1 dicembre 1995, l'Assemblea dei Rappresentanti ha fissato la misura dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato e dei Sindaci.

La misura delle varie indennità è stata in parte determinata con riferimento allo stipendio del dirigente generale dello Stato, con le procedure indicate dagli articoli 31 della legge 70/1975 e 11 della legge 14/1978. L'importo del gettone di presenza è stato fissato in £. 100.000.

Peraltro, nel periodo ora considerato, la spesa complessiva per gli organi è andata aumentando sino a risultare più che raddoppiata, al termine del 1999, a fronte di quella sostenuta nel 1994, come mostrano i dati seguenti.

Compensi, indennità e rimborsi ai membri degli Organi Collegiali

1994	1995	1996	1997	1998	1999
517.033.269	519.999.550	639.894.919	679.852.150	990.391.750	1.086.416.954

(8) – Dei quali, tre nominati, rispettivamente, dai Ministeri di Grazia e Giustizia, del Lavoro e del Tesoro, due eletti dall'Assemblea dei Rappresentanti.